



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (in materia di Consiglio Comunale)

<i>N. 35 del Reg.</i>	<i>Oggetto: TASI Esercizio Finanziario 2017. Conferma aliquote.</i>
<i>Data 29.03.2017</i>	

L'anno Duemiladiciassette il giorno 29 del mese di MARZO alle ore 13,30 la Dott. Anna Aurora COLOSIMO, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'08/02/2017 Commissario Straordinario del Comune di Amantea, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI; ha adottato la deliberazione in oggetto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell'08/02/2017 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario Straordinario per l'Amministrazione del Comune di Amantea;

CONSIDERATO che alla stessa competono i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'Ufficio **Tributi** avente ad oggetto: **TASI Esercizio Finanziario 2017. Conferma aliquote.**

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.),
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

- 1) **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) **Disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito internet Istituzionale dell'Ente;



CITTA DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASI esercizio Finanziario 2017. Conferma aliquote.

Proponente: Ufficio Tributi

Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto. **D.ssa Maria Luisa Mercuri**
 Data 29-03-2017

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
 - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 - T.U.E.L.

Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: **FAVOREVOLE**....
 Data 29-03-2017
Il Responsabile Servizio
(D.ssa Maria Luisa Mercuri)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L.
 Art.6 regolamento di Contabilità

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
 **FAVOREVOLE**
 Data 29-3-2017
Il Responsabile
(Dr. Gaetano Vigliatore)

Intervento Capitolo / PEG
 Bilancio Corrente Esercizio -
 Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

- somma stanziata
 - variaz. In aumento.....
 - variaz. In diminuzione.....
 - somme già impegnate.....
 - somma disponibile.....
 Data _____
Il Responsabile: Dr. Gaetano Vigliatore

Data e ora della seduta	Determinazione del Commissario Straordinario
<u>29-03-2017</u>	<u>SI APPROVA</u>
<u>ore 16:30</u>	

Numero Delibera
35

Il Segretario Generale
(D.ssa Maria Luisa Mercuri)



Il Commissario Straordinario
D.ssa Anna Aurora Colosimo

PREMESSO CHE:

- La legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di Stabilità 2014) ai commi 639-704 dell'art. 1 ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali
- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - IMU (Imposta municipale propria)
 - TASI (Tributo Servizi Indivisibili) quale componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
 - TARI (Tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013 che nell'ambito della disciplina IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI
ATTESO che l'articolo 1 della legge 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all' **1 per mille** ed il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n° 446/1997 può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014 che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che a condizioni che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalente o inferiore a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge n° 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n° 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' **1 per mille**;
- al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC concernenti tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), Part. 1, comma 6691. n. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) d.l. n. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come

definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. Sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte e corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un Soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

ATTESO che ai sensi dell'art. 1 L. n. 147/13 comma 678 come modificato dall'articolo 1 comma 54, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può nella delibera di definizione delle aliquote modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

CONSIDERATO che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal regolamento TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta in parola ed alla Legge 27 Luglio 2000 n° 202 "Statuto dei diritti del contribuente" oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

VISTO l'art.27 comma 8° della L.n° 448/2001 il quale dispone che : "Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n° 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché; per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

VISTO il Decreto Legge n. 244/2016, regolarmente convertito in Legge che prevede all'art.5, comma 11 con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio al 31.03.2017

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 c. 26 L. 208/15 per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generata i servizi, le

prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

APPURATO quindi che:

- il Tributo in parola in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2016 è stato quantificato in €. 537:600 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;
- tale gettito garantisce la parziale copertura della misura del 27,95% dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella che segue nell'ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

PRESO ATTO dei costi relativi ai servizi indivisibili per l'anno 2016 così come comunicati dal Servizio Finanziario, di seguito riportati:

Tabella A

Descrizione del Servizio	Importo
Energia elettrica per la pubblica illuminazione	€ 600.000,00
Manutenzione del verde pubblico	€ 150.000,00
Gestione rete stradale Comunale	€ 320.000,00
Servizi di polizia locale	€ 605.000,00
Servizio di Protezione Civile	€ 6.000,00
Videosorveglianza;	€ 80.000,00
Cani Randagi	€ 25.000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione del territorio	€ 135.000,00
Totale	€ 1.921.000,00

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 30.04.2016 recante ad oggetto "TASI esercizio finanziario 2016. Determinazione aliquote."

CONSIDERATO che si reputa opportuno confermare per l'anno 2017 le aliquote del tributo approvate nel 2016 con la citata delibera n. 13/2016 e risultanti dal prospetto che segue:

Tipologia immobile	Aliquota
Unità immobiliari, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale c/2 c/6 e c/7)	0 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati	1,5 per mille
Aree edificabili	0
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Immobili Merce	1 per mille

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D, Lgs n° 267 del 18/08/2000

Propone

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella "A" di cui alle premesse, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata, alla cui copertura TASI è diretta;

3. Di precisare che la diminuzione dell'aliquota relativa ai beni merce dall'1,5 per mille all'aliquota base (1 per mille) è determinata dalla situazione di crisi che investe il settore dell'edilizia
4. Di approvare a valere per l'anno 2017 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito preventivabile in € 537.000

Tipologia immobile	Aliquota
Unità immobiliari, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale c/2 c/6 e c/7)	0 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati	1,5 per mille
Aree edificabili	0
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Immobili Merce	1 per mille

5. Di determinare nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, che l'occupante versi la TASI nella misura del 15% dell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta, e che il possessore versi la restante parte.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale versa la TASI nella percentuale del 85%, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali versano sia i possessori che gli occupanti secondo le rispettive percentuali
7. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille in relazione alle diverse tipologie di immobile
8. Di dare atto che il provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c) del decreto legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016
9. Di dare atto che il gettito TASI di € 537.000 previsto in Bilancio ha una percentuale di copertura del 27,95 % dei costi relativi ai servizi indivisibili
10. Di rinviare, per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, al Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI, al Regolamento generale delle Entrate ed alla normativa di settore
11. Inviare la deliberazione consiliare di approvazione definitiva al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine previsto dalla normativa vigente, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
12. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

-La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Commissario Straordinario
f.to Dott.ssa Anna Aurora COLOSIMO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°197/2017) a partire dal **31.03.2017** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

Per la pubblicazione all'albo pretorio
F.to: **Francesco CORDIALE**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.
Dalla Residenza Municipale, li **31.03.2017**.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **31.03.2017** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

1 decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

1 perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE